



ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (EX D.LGS. 81/2008)

<< RETE DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI COMPRESIVI STATALI DEL COMUNE DI BRESCIA >> alias << Rete SiCura Brescia >>

L'Istituto Comprensivo Est 1 S. Maria Bambina, con sede in Brescia, rappresentato dal Dirigente Scolastico Gaetano Greco (Istituto Capofila);

E Le Istituzioni Scolastiche che sottoscrivono il presente atto (Istituti Aderenti);

PREMESSO CHE

- L'art. 7 del **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, inclusi l'acquisto di beni e servizi, l'organizzazione e attività di amministrazione e contabilità;
- La **Legge 13 luglio 2015, n. 107** (art. 1, commi 70-72) promuove le reti tra istituzioni scolastiche per la valorizzazione delle risorse professionali e la gestione comune di funzioni amministrative;
- Il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** (Testo Unico sulla Sicurezza) impone al Datore di Lavoro obblighi inderogabili di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale scolastico;
- È intenzione delle parti razionalizzare la spesa pubblica e ottimizzare le procedure organizzative attraverso la gestione comune dei corsi di formazione obbligatoria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita tra le istituzioni scolastiche firmatarie una Rete di Scopo denominata << **Rete di formazione sulla sicurezza dei Comprensivi del comune di Brescia** >>. La Rete non ha soggettività giuridica autonoma distinta dalle istituzioni che la compongono; l'Istituzione scolastica capofila assume la rappresentanza legale della Rete per gli atti comuni.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

La Rete ha lo scopo di gestire in forma associata l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 (formazione generale e specifica lavoratori, preposti, dirigenti, antincendio, primo soccorso, RLS), con possibilità di estendere le proposte formative a temi collegati a privacy, sicurezza digitale e della gestione delle reti, sicurezza nella introduzione dell'intelligenza artificiale e relativi adempimenti. L'obiettivo è garantire standard qualitativi uniformi, ottimizzare le risorse economiche tramite economie di scala e semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle singole segreterie.

Art. 3 – Attività e Modello Operativo

L'attività della Rete si articola in due livelli operativi distinti:

1. **Fase Istruttoria e Organizzativa:** La Rete, tramite la scuola capofila, provvede alla rilevazione dei fabbisogni formativi, alla richiesta di preventivi e alla selezione dei fornitori/formatori, agendo come centrale di committenza per la preventivazione e l'individuazione delle offerte più vantaggiose.

2. Fase di Acquisto e Gestione:

◦ **Modalità A (Decentralizzata):** La Rete comunica alle scuole aderenti il fornitore selezionato e le condizioni economiche pattuite. Ogni singola scuola procede autonomamente alla determina, all'impegno di spesa e al pagamento per i propri dipendenti, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci.

◦ **Modalità B (Centralizzata - Opzionale):** Previa specifica delibera della Conferenza di Servizi e trasferimento delle risorse necessarie alla capofila, la Rete può procedere all'acquisto centralizzato dei corsi. In tal caso, la scuola capofila agisce come centro di spesa unico, gestendo i contratti, la fatturazione e la rendicontazione per conto delle aderenti.

Art. 4 – Organi della Rete Sono organi della Rete:

• **La Conferenza dei Servizi:** Composta dai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole aderenti. È l'organo decisionale che delibera il piano annuale delle attività e definisce le modalità operative (A o B di cui all'art. 3).

• **L'Istituto Capofila:** Individuato nell'IC Est 1 S. Maria Bambina. Il suo Dirigente Scolastico assume la funzione di Presidente della Rete.

• La commissione di valutazione e scelta dei preventivi, composta dal dsga della scuola capofila, dal Presidente della rete e da un altro dsga disponibile individuato anche informalmente tra quelli degli istituti aderenti.

Art. 5 – Impegni dell'Istituto Capofila

L'Istituto Capofila si impegna a:

- Svolgere le funzioni di coordinamento amministrativo-contabile;
- Gestire le procedure di gara o affidamento per l'individuazione dei formatori/società di servizi;
- Custodire la documentazione e i verbali della Rete;
- Adoperarsi per il rilascio da parte dell'ente formatore gli attestati di frequenza validi ai fini di legge.

Art. 6 – Risorse Finanziarie e Costi

L'adesione alla Rete in fase costitutiva non comporta oneri. I costi vivi per la realizzazione dei corsi (formatori, materiali, piattaforme e-learning) saranno affrontati tra le scuole aderenti in proporzione al numero dei partecipanti ovvero in misura uguale e ripartita in modo che il costo partecipante sia uguale, ovvero secondo altri criteri forfettari stabiliti dalla Conferenza dei Servizi. Nel caso di acquisto centralizzato (Modalità B), le scuole aderenti si impegnano a versare la propria quota alla scuola capofila prima dell'avvio delle attività formative ed entro il termine dalla medesima richiesto.

Art. 7 – Durata e Recesso Il presente accordo ha validità **triennale** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ogni istituzione scolastica può recedere dall'accordo con comunicazione scritta (PEC) da inviare alla scuola capofila entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° settembre successivo.

Art. 8 – Impegni delle scuole aderenti

Allo scopo di non rallentare gli esiti dei processi formativi, le scuole si impegnano a far pervenire entro fine luglio i numeri del fabbisogno formativo del personale di ruolo che sarà in servizio l'anno scolastico successivo, ed entro il 15 ottobre quello dei neoassunti, adottando all'interno dei propri istituti un modello organizzativo adeguato a pervenire alla tempestiva gestione del fabbisogno.

Art. 9 – Operatività territoriale

Per garantire tempestività di gestione, omogeneità dei fabbisogni e migliore gestione dei corsi sul territorio anche ai fini di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa, la partecipazione alla rete è destinata agli istituti

comprensivi del Comune di Brescia, con possibile estensione a quelli di comuni confinanti. Il consenso all'adesione è discrezionalmente delegato al Presidente della rete.

Art 10 - Trattamento Dati (GDPR) Le scuole aderenti, in qualità di Titolari del trattamento dei dati dei propri dipendenti, nominano la scuola capofila Responsabile del trattamento (ex art. 28 GDPR) limitatamente ai dati necessari per l'organizzazione dei corsi e l'emissione degli attestati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, _____